

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA

(PER AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AZIENDALE DI IMPORTI INFERIORI EURO A 40.000, NONCHÉ PER ADESIONI A CONVENZIONI QUADRO DI QUALUNQUE IMPORTO)

Il sottoscritto RUP Monica Nolo, non trovandosi, per quanto di propria conoscenza, in situazioni di conflitto di interesse che determinino l'obbligo di astensione ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii¹,

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 11.07.2022;
- acquisita dall'operatore economico Ergo-Tec Vallee Srl, la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e/o pantouflage, compilata e sottoscritta;
- non emergendo, dall'analisi del Casellario Anac e dalla verifica della regolarità contributiva Inps e Inail, elementi ostativi all'affidamento in oggetto, in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura:

PROPONE DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO

OGGETTO: incarico di fornitura di prestazioni professionali tra quelle atte ad adempiere ai compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e s.m.i.) come specificato al punto 2.01 del contratto di affidamento dei servizi tra Ergo Tec Vallee Srl e la nostra società, posto agli atti.

DURATA: dal 07/03/2023 al 07/03/2026

MOTIVAZIONI³: Si rende necessario indire la procedura per l'affidamento dell'incarico di consulenza relativo al servizio di prevenzione e protezione RSPP scaduto a fine febbraio 2023. In ragione dell'offerta economica

¹ Art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 - *Conflitto di interesse*

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 - *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

² Da non inserire in caso di adesione a convenzione quadro.

³ Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01)

proposta invariata nel prezzo rispetto all'anno precedente, si decide di affidare l'incarico alla stessa società già precedentemente affidataria, in quanto la quotazione proposta presenta per le sue prestazioni prezzi molto competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: ERGO TEC VALLEE SRL

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE:

Affidamento diretto

CRITERIO DI SELEZIONE⁴:

preventivo

CONGRUITA' DELL'OFFERTA/PREVENTIVO⁵:

la congruità dell'offerta

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI:

VISURA CAMERALE, CASELLARIO ANAC E DURC (per importi pari o superiori a Euro 5.000 e inferiore a Euro 40.000) concluse positivamente e avvio altre verifiche.

NOTE

Si procede all'affidamento dell'incarico in pendenza del completamento delle verifiche dei requisiti art. 80, tenuto conto dell'urgenza nell'assicurare la corretta gestione della salute e sicurezza del lavoro in azienda nel rispetto del D. Lgs. 81/08.

IMPORTO AFFIDATO STIMATO (comprensivo di ogni onere oltre IVA): € 1.700,00 (millesettecento/00)

Data, 07/03/2023

IL RUP

La Procuratrice

(dott.ssa Monica Nolo)

⁴ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

⁵ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA

(PER AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AZIENDALE DI IMPORTI INFERIORI EURO A 40.000, NONCHÉ PER ADESIONI A CONVENZIONI QUADRO DI QUALUNQUE IMPORTO)

Il sottoscritto Avv. Giorgio Lamanna, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital S.p.A., non trovandosi, per quanto di propria conoscenza, in situazioni di conflitto di interesse che determinino l'obbligo di astensione ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii¹,

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- in virtù ai poteri conferitigli dall'Assemblea degli Azionisti del 15 Luglio 2021;
- acquisita dalla professionista Prof. Silvia Battisti, la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e/o pantouflage, compilata e sottoscritta²;
- non emergendo, dall'analisi del Casellario Anac, elementi ostativi all'affidamento in oggetto, in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura:

PROPONE DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO

OGGETTO: incarico avente ad oggetto la consulenza professionale di uno psicologo/a, psicoterapeuta esperto/a in selezione e valutazione in merito all'assunzione di un dirigente.

DURATA: dal 15/03/2023 alla conclusione della procedura di selezione del dirigente.

MOTIVAZIONI³: Si rende necessario indire la procedura per l'affidamento dell'incarico relativo alla consulenza di un professionista psicologo/a psicoterapeuta esperto/a in materia di selezione e valutazione

¹ Art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 - *Conflitto di interesse*

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 - *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

² Da non inserire in caso di adesione a convenzione quadro.

³ Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01)

per la ricerca di una figura professionale da inserire in azienda con la qualifica di Dirigente, che svolgerà funzioni di Direttore.

In ragione dell'offerta economica proposta e dell'urgenza nel reperire la figura di cui all' "Avviso Pubblico per la selezione ed assunzione di un dirigente con funzioni di Direttore" pubblicato sul sito istituzionale di Ligurcapital S.p.A., si decide di affidare l'incarico alla Professoressa Silvia Battisti

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA: Silvia Battisti

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA:

Affidamento diretto

CRITERIO DI SELEZIONE⁴:

preventivo

CONGRUITA' DELL'OFFERTA/PREVENTIVO⁵:

si attesta la congruità dell'offerta

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI:

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI SPECIALI CONCLUSE POSITIVAMENTE (ove richiesti): non richiesti

IMPORTO AFFIDATO (esclusa IVA e spese di trasferta): 1000,00 (mille/00).

NOTE: Si procede all'affidamento dell'incarico in pendenza del completamento delle verifiche dei requisiti art. 80 e della verifica della regolarità contributiva, tenuto conto dell'urgenza nell'assicurare la continuità aziendale.

Data, 15/03/2023

Il Presidente

(Avv. Giorgio Lamanna)

⁴ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

⁵ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA

(PER AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AZIENDALE DI IMPORTI INFERIORI EURO A 40.000, NONCHÉ PER ADESIONI A CONVENZIONI QUADRO DI QUALUNQUE IMPORTO)

Il sottoscritto RUP Monica Nolo, non trovandosi, per quanto di propria conoscenza, in situazioni di conflitto di interesse che determinino l'obbligo di astensione ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii¹,

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 11.07.2022;
- acquisita dall'operatore economico Ergo-Tec Vallee Srl, la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e/o pantouflage, compilata e sottoscritta;
- non emergendo, dall'analisi del Casellario Anac e dalla verifica della regolarità contributiva Inps e Inail, elementi ostativi all'affidamento in oggetto, in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura:

PROPONE DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO

OGGETTO: incarico di consulenza relativo al servizio di sorveglianza sanitaria e alla nomina del medico competente.

DURATA: dal 02.02.2023 al 01.02.2026.

MOTIVAZIONI³: Si rende necessario indire la procedura per l'affidamento dell'incarico di consulenza relativo al servizio di sorveglianza sanitaria e nomina medico competente scaduto ad inizio febbraio 2023. In ragione dell'offerta economica proposta invariata nel prezzo rispetto all'anno precedente, si decide di affidare l'incarico alla stessa società già precedentemente affidataria, in quanto la quotazione proposta presenta per

¹ Art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 - *Conflitto di interesse*

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 - *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

2. Da non inserire in caso di adesione a convenzione quadro.

3. Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01)

le sue prestazioni prezzi molto competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: LABORMED SRL

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE:

Affidamento diretto

CRITERIO DI SELEZIONE⁴:

preventivo

CONGRUITA' DELL'OFFERTA/PREVENTIVO⁵:

la congruità dell'offerta

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI:

CASELLARIO ANAC E DURC: concluse positivamente e avvio altre verifiche.

NOTE

Si procede all'affidamento dell'incarico in pendenza del completamento delle verifiche dei requisiti art. 80, tenuto conto dell'urgenza nell'assicurare la corretta gestione della salute e sicurezza del lavoro in azienda nel rispetto del D. Lgs. 81/08.

IMPORTO AFFIDATO STIMATO (comprensivo di ogni onere oltre IVA di legge se prevista): € 1.300,00
(milletrecento/00)

Data, 21/03/2023

IL RUP
La Procuratrice
(dott.ssa Monica Nolo)

⁴ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

⁵ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA

(PER AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AZIENDALE DI IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000, NONCHÉ PER ADESIONI A CONVENZIONI QUADRO DI QUALUNQUE IMPORTO)

Il sottoscritto RUP Monica Nolo, non trovandosi, per quanto di propria conoscenza, in situazioni di conflitto di interesse che determinino l'obbligo di astensione ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii¹,

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- acquisita dall'operatore economico Avv. Cesare Bruzzone la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e/o pantouflage, compilata e sottoscritta²:

PROPONE DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO

OGGETTO: contenzioso giudiziale Pagni (Strumenti finanziari partecipativi - Filmferrania).

DURATA: dall'assegnazione sino al termine della procedura (emissione decreto ingiuntivo) previsto entro 31/12/2023.

MOTIVAZIONI³: a seguito di consultazione scritta di 5 studi legali iscritti nell'Elenco Fornitori pubblicato sul sito aziendale, preso atto della sostanziale equivalenza delle tre migliori offerte pervenute, è stato redatto un accordo quadro con i tre studi con offerta migliore per disciplinare l'assegnazione degli incarichi giudiziali. Tra gli aderenti all'accordo quadro, sulla base delle caratteristiche e dell'esperienza dello studio, previa

¹ Art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 - *Conflitto di interesse*

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 - *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

² Da non inserire in caso di adesione a convenzione quadro.

³ Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01)


LIGURCAPITAL Spa

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. Spa

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel +39 366 9340960 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 - R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 9.790.222



LigurCapital

GRUPPO Filse

verifica di eventuali situazioni di conflitto degli interessati, il Rup, tenuto conto del principio di rotazione, ha ritenuto di affidare l'incarico allo studio dell'Avv. Cesare Bruzzone.

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Avv. Cesare Bruzzone

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE:

Affidamento diretto (alle condizioni dell'accordo quadro del 01/12/2022)

CRITERIO DI SELEZIONE⁴:

offerta economicamente più vantaggiosa

CONGRUITA' DELL'OFFERTA/PREVENTIVO⁵:

si attesta la congruità dell'offerta

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI:

CASELLARIO ANAC E DURC (per importi inferiori a euro 5.000) concluse positivamente e avvio altre verifiche

IMPORTO AFFIDATO (esclusa la sola IVA e oneri di legge): euro 245,00 (duecentoquarantacinque/00).

Data, 21/03/2023

IL RUP

La Procuratrice

Dott.ssa Monica Nolo

⁴ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

⁵ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

LIGURCAPITAL Spa

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. Spa

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel +39 366 9340960 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 - R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 9.790.222

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA

(PER AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AZIENDALE DI IMPORTI INFERIORI EURO A 40.000, NONCHÉ PER ADESIONI A CONVENZIONI QUADRO DI QUALUNQUE IMPORTO)

Il sottoscritto RUP Monica Nolo non trovandosi, per quanto di propria conoscenza, in situazioni di conflitto di interesse che determinino l'obbligo di astensione ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii¹,

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 11.07.2022;
- non emergendo elementi ostativi all'affidamento in convenzione quadro CONSIP a favore di Dussmann Service S.r.l.:

DETERMINA DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO

OGGETTO: Incarico di affidamento di servizi di pulizia integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi nella sede di Ligurcapital in piazza Dante int. 8/9.

DURATA: dal 01/04/2023 al 31/03/2027.

MOTIVAZIONI²: In data 10/12/2021 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e Dussmann Service S.r.l. per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Lotto 1, ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 l. 388/2000. In data 22/09/2022 Regione Liguria ha trasmesso a Ligurcapital S.p.A. una comunicazione in merito all'obbligo di adesione alla convenzione sopra citata come previsto dall'art. 13 delle "Linee Guida per la centralizzazione degli Appalti di lavori, di servizi e

¹ Art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 - *Conflitto di interesse*

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 - *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

² Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01)

LIGURCAPITAL Spa

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. Spa

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel +39 366 9340960 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 - R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 9.790.222

la fornitura di beni nell'ambito del territorio regionale" approvata con DGR n. 741 del 15.06.2012. Premesso che Ligurcapital rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore, la società ha ritenuto di attivare i servizi in convenzione, considerato anche che il contratto con il fornitore precedente è scaduto. Sono state quindi formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e sono stati accettati il PSO ed il PDA che formano parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura.

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Dussmann Service S.r.l.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: Adesione a convenzione/accordo quadro CONSIP

CRITERIO DI SELEZIONE³: non richiesto.

CONGRUITA' DELL'OFFERTA PREVENTIVO - VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI - CASELLARIO ANAC⁴: non richiesti.

DURC: verifica conclusa positivamente.

IMPORTO AFFIDATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA): € 26.903,04

Data 31/03/2023

IL RUP

La Procuratrice

(dott.ssa Monica Nolo)

³ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro

⁴ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro

LIGURCAPITAL Spa

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. Spa

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel +39 366 9340960 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 - R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 9.790.222